– **D.D.G. n. 2589**

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., sull'immobile denominato **"Casa di Famiglia del Giudice Rosario Livatino"**, sito nel Comune di Canicatti' (Ag) in Viale Regina Margherita nr. 166, e sui beni mobili in esso custoditi;

ACCERTATO che l'immobile **,** così come evidenziato con perimetrazione in colore giallo nell' allegata planimetria, il tutto identificato in catasto al F. M. nr. 55 con part. nr. 3887 sub 1 (q.p.), per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica riveste particolare interesse storico, artistico, architettonico, ed etnoantropologico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) e lett. d) del menzionato D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L. R. n. 80 del 01.08.1977 in quanto connubio tra valenza architettonica e preziosa testimonianza di memoria storica e di avvenimenti socio politici caratterizzanti il territorio di Agrigento e della sua provincia;

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D. Lgs. nr 42/04 e della L.R. n. 80/77 il monastero sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, l'immobile denominato **"Casa di Famiglia del Giudice Rosario Livatino"**, sito nel Comune di Canicatti' (Ag) in Viale Regina Margherita nr. 166, e i beni mobili in esso custoditi, così come evidenziato con perimetrazione in colore giallo nell'allegata planimetria, identificato in catasto al F. M. nr. 55 con part. n. 3887 sub 1 (q.p.), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., sono dichiarati di interesse storico, artistico, architettonico ed etnoantropologico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a) e lett. d) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 dell a L .R. n. 80/77, e restano pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predetti leggi.

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente art. 1, ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. n. 42/04,, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico - artistico, architettonico e etnoantropologico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Il bene immobile non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D. Lgs. medesimo e ss. mm. ed ii..

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene immobile sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

I beni mobili dovranno restare accessibili ogni qualvolta la Soprintendenza ne farà richiesta con debito preavviso; essa dovrà essere preventivamente informata circa ogni spostamento, cambio di indirizzo, alienazione a titolo oneroso o gratuito, passaggio di eredità a cui i suddetti bene saranno sottoposti.

ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 4) La relazione tecnica corredata dagli allegati grafici, dalla documentazione fotografica, dall'elenco ditte proprietarie e dalla planimetria catastale con l'evidenziazione dell'estensione del bene, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Canicattì (AG) al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 nr. 21.

ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso a questo Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 42/04, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della legge n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, lì 9 settembre 2015

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino
f.to